



ORDINANZA SINDACALE

AREA PARCHEGGIO PUBBLICO AL LUNGOMARE EUROPA C.D. "PARCHEGGIO EUROPA"
ADIBITA A MERCATO QUINDICINALE DEL LUNEDÌ – DIVIETO DI INGRESSO, TRANSITO E SOSTA AD AUTOCARAVAN,
ROULOTTES, CAMPER ED ALTRI VEICOLI COMUNQUE DENOMINATI UTILIZZATI A TALE SCOPO.

IL SINDACO

PREMESSO che il Piazzale denominato "Parcheggio Europa" è usato da diversi anni come area mercatale del lunedì e nei restanti giorni della settimana come area Parcheggio;

SPECIFICATO che con la Delibera di Giunta numero 76 del 06.04.2018, il Comune di Vieste *"adibiva l'area compresa tra il Lungomare Europa, Viale Italia e Via dell'Antico Porto Aviane e limitrofa a quella mercatale, nell'area attrezzata a Parcheggio Urbano di Lungomare Europa, a capolinea per gli autobus e le navette del trasporto pubblico locale su ruote e parcheggio per autobus turistici."* ;

SPECIFICATO altresì che, con ordinanza n. 77 del 09 Giugno 2018, il Sindaco del Comune di Vieste, *atteso che una parte dell'area denominata "Parcheggio Europa" è anche usata come "Area mercatale" per effettuare il mercato quindicinale del lunedì, ordinava il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata nelle giornate di mercato, ed altresì disponeva che la porzione del C.D. "Parcheggio Europa" destinata ad area mercatale venga opportunamente delimitata con barriera New Jersey da posizionare al confine con l'area destinata a Piazzale Capolinea Autobus.*

PREMESSO che per consentire l'accesso a tale area da parte degli autobus sono stati effettuati lavori di rimozione di due cancelli preesistenti, rispettivamente uno carrabile ad un'anta scorrevole ed uno pedonale ad un'anta battente e che non sono ancora completati i lavori di sistemazione del piazzale Autobus e che, pertanto, non è ancora completata l'opportuna segnaletica verticale/orizzontale di riferimento all'interno del menzionato Piazzale Autobus.

CONSIDERATO che nell'area si sono verificati episodi di sinistri stradali con coinvolgimento di pedoni.

CONSIDERATO che, risulta arduo nelle giornate di mercato far rispettare la segnaletica che vieta il transito dei pedoni, in prossimità dell'ingresso al piazzale autobus, poiché si registrano flussi di molteplici centinaia di persone di via-vai in

concomitanza con il transito in zona degli automezzi di linea;

EVIDENZIATO che per evitare l'incrociarsi pernicioso fra transito mezzi e flussi di pedoni si sono resi necessari inderogabili interventi di messa in sicurezza dell'area interessati culminati nella realizzazione di una divisoria tra le due aree delimitata con un muro in cemento armato allestito con panche e fioriere.

CONSIDERATO altresì che all'esito degli interventi di messa in sicurezza di cui sopra l'area si rende inidonea al parcheggio per determinate categorie di veicoli quali autocaravan, roulotte, camper *et similia*.

RILEVATO che accade sempre più frequentemente che l'area denominata "PARCHEGGIO EUROPA" sia fruita dalle categorie di veicoli di cui sopra, in particolar modo nel periodo estivo;

PREMESSO che tra le persone che utilizzano tale area per sostare veicoli come autocaravan, roulotte, camper *et similia*, ci sono sia turisti che intendono trascorrere le proprie vacanze nella nostra città muniti di propria attrezzatura per il pernottamento, o che utilizzano i predetti veicoli come dimora abituale domestica.

CONSIDERATO che la suddetta area pubblica non è attrezzata per lo stazionamento prolungato dei suddetti veicoli poiché non dotata di servizi igienici, acqua potabile, energia elettrica, tali da consentire il menage domestico quotidiano nel rispetto delle norme igieniche a tutela dell'igiene, sanità ed incolumità pubblica;

CONSIDERATO che la suddetta area pubblica destinata a parcheggio dopo la recente redistribuzione dell'area è allestita con stalli di

sosta realizzati in marmo, destinati per dimensioni esclusivamente alle autovetture e non a veicoli di massa maggiore;

RITENUTO, inoltre, che lo stazionamento dei predetti veicoli comporta il verificarsi di una serie di problemi che attengono in particolar modo all'aspetto igienico sanitario;

CONSIDERATO che in tutto il territorio di Vieste ci sono adeguate strutture ricettive attrezzate per ricevere ed accogliere turisti muniti di propria attrezzatura di pernottamento, quali Autocaravan, Roulottes, Campers *et similia*, ma anche tende ed altre attrezzature simili.

CONSIDERATO che lo stazionamento prolungato di tali veicoli al di fuori delle zone appositamente predisposte può comportare l'insorgere di situazioni igienico-sanitarie negative, sia per la zona circostante che per gli stessi occupanti dell'autocaravan *et similia*.

VISTO l'art. 54 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 **"TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI"**.

VISTO l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 **"TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI"**.

VISTI gli articoli 6, 7, 157, 158, 185 del Nuovo Codice della Strada, emanato con D.LGS 30 Aprile 1992 N. 285.

VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada emanato con D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495.

VISTO il Regolamento disciplinante la esecuzione del mercato quindicinale.

VISTE le ulteriori Leggi in materia;

VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il T.U.EE.LL. D.LGS 267 / 2000

VISTO l'Articolo 2 del Decreto 5 Agosto 2008 "Incolunità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione".

EVIDENZIATI i presupposti di urgenza e di contingibilità suffraganti l'adozione del presente atto;

ORDINA

IL DIVIETO DI INGRESSO, TRANSITO E SOSTA ad Autocaravan, Roulottes, Camper ed altri veicoli assimilabili a dette tipologie su tutta l'area ricompresa nel "Parcheggio Europa" ubicato al Lungomare Europa.

DA ATTO

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 Dicembre 1971 n. 1034 chiunque può ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla Pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la PUGLIA.

In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del D.LGS n. 285/1992, sempre entro 60 giorni può essere proposto ricorso di fattispecie segnaletica al Ministero dei Lavori Pubblici, con procedura di cui all'art. 74 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 495/1992.

Gli eventuali trasgressori saranno puniti a norma di legge.

DISPONE ALTRESI'

La trasmissione della presente ordinanza al Dirigente U.T.C. e del Responsabile Ufficio L.L.P.P. per l'esecuzione di quanto di propria competenza;

Che il Comando di Polizia Locale e gli altri comandi di Polizia operanti sul territorio comunale sono incaricati di controllare la puntuale esecuzione dell'atto;

TRASMETTE

La presente Ordinanza ai Comandi di Polizia operanti sul territorio comunale presso le rispettive sedi:

- Polizia Locale,
- Tenenza dei Carabinieri,
- Tenenza Guardia di Finanza,
- Seconda squadra unità Navali – Guardia di Finanza Vieste,
- Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste,
- Sottosezione Polizia Stradale,
- Stazione Carabinieri Forestali – Parco Nazionale del Gargano – Vieste.

DISPONE INOLTRE

- L'INVIO agli organi di informazione locale (Ondaradio, Garganotv, Vocedivieste e Il Faro Settimanale) per l'opportuna divulgazione al pubblico ed agli operatori interessati o interessabili;
- L'AFFISSIONE previa comunicazione al Prefetto dell'U.T.G. della Provincia di Foggia, dell'ordinanza all'Albo Pretorio del sito web istituzionale del Comune di Vieste e sia immediatamente eseguita.

Dalla Residenza Municipale il giorno 20 Agosto 2019

IL SINDACO

Avv. Giuseppe Nobiletti

